



all'importo suddetto. Solo se in possesso di detta qualificazione, quindi, sarà consentito al concorrente di dichiarare di ricorrere al subappalto relativamente ai lavori della categoria OS 27 ma nei limiti del 30% dell'importo di quest'ultima indicato in bando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 11, e 118, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Si ribadisce, come chiaramente prescritto dal disciplinare, che il concorrente non in possesso di qualificazione SOA anche per la progettazione può alternativamente indicare o associare il progettista, ai sensi dell'art. 53, comma 3, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.>>.